

CAMERA DEI DEPUTATI N. 198

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)E COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni
agli impianti ferroviari ed alle case economiche dei ferrovieri*Seduta del 30 settembre 1953*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le gravi alluvioni abbattutesi nell'ottobre 1951 sulla Calabria, la Sicilia e la Sardegna, e quelle che subito dopo hanno ancor più duramente colpito vaste regioni dell'Italia settentrionale, hanno prodotto danni ingentissimi anche alle linee, ai fabbricati, agli impianti ed al materiale di esercizio delle ferrovie dello Stato.

Sulla base degli accertamenti compiuti, l'ammontare dei danni suddetti, in termini di spesa occorrente per provvedere ai relativi ripristini provvisori e definitivi, è stato determinato nelle seguenti cifre, per i singoli compartimenti ferroviari interessati:

Italia meridionale e isole.

Compartimento di:

Reggio Calabria	L. 417.500.000
Palermo	» 1.009.600.000
Cagliari	» 18.500.000
	<hr/>
	L. 1.445.600.000

Italia settentrionale.

Compartimento di:

Torino	L. 152.200.000
Milano	» 1.209.900.000
Venezia	» 30.100.000
Verona	» 83.600.000
Genova	» 244.500.000
Bologna	» 434.100.000
	<hr/>
	L. 2.154.400.000
	<hr/>
Totale	L. 3.600.000.000
	<hr/> <hr/>

Nella spesa di lire 1.209.900.000 indicata per il compartimento di Milano è compresa anche quella — ammontante da sola a oltre un miliardo di lire — dipendente dalla imponente frana verificatasi fra le stazioni di Preglia e Varzo della linea Domodossola-Iselle.

Ai danni espressi dalle cifre sopra indicate, debbono poi aggiungersi quelli che, sempre in conseguenza dei medesimi eventi calami-

tosì, hanno subito anche i fabbricati della speciale gestione delle « Case economiche per i ferrovieri », per i quali la spesa occorrente per gli inerenti ripristini ammonta a circa 50 milioni di lire.

Tali spese, sia per la loro entità, sia per la natura e la gravità eccezionali delle calamità dalle quali dipendono, esorbitano dai limiti della normale gestione ferroviaria e non possono, pertanto, farsi incidere sulle sue risultanze ordinarie, né d'altra parte troverebbero, nel bilancio delle ferrovie dello Stato, dotazioni sufficienti.

Ciò vale tanto per la spesa di 3.600 milioni, inerente ai danni subiti dagli impianti più propriamente ferroviari, quanto per quella di 50 milioni, dipendente dai danni che hanno, nelle stesse circostanze, colpito i fabbricati di pertinenza della gestione delle « Case economiche per i ferrovieri », la quale, pur essendo relativamente alla prima, di assai più modesta entità, ancora meno potrebbe trovare capienza negli ordinari stanziamenti di quella speciale gestione, ai quali sono state poste, in questi ultimi anni, drastiche limitazioni.

Si rende pertanto indispensabile che al finanziamento delle spese suddette si prov-

veda mediante un'apposita straordinaria assegnazione di fondi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nel quadro delle provvidenze e dei finanziamenti predisposti per far fronte alle conseguenze delle eccezionali calamità suaccennate.

A ciò è appunto rivolto il presente disegno di legge che, nell'autorizzare la spesa di lire 3.600.000.000, per provvedere alla riparazione dei danni subiti, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951, dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi e dal materiale di esercizio delle ferrovie dello Stato, e di lire 50.000.000, per provvedere alla riparazione dei danni subiti, in conseguenza delle medesime calamità, dai fabbricati della speciale gestione delle « Case economiche per i ferrovieri » (articolo 1), stabilisce (articolo 2) che i fondi all'uopo occorrenti saranno forniti all'Amministrazione ferroviaria dal Tesoro dello Stato, a titolo di sovvenzione straordinaria indicando (nelle stesso articolo 2) come si provvederà alla copertura del nuovo onere.

L'articolo 3 contiene l'autorizzazione al Ministro per il tesoro ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi e dal materiale d'esercizio delle ferrovie dello Stato, in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1951.

È altresì autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per provvedere alla riparazione dei danni subiti, in conseguenza delle stesse calamità, dai fabbricati della « Gestione delle case economiche per i ferrovieri ».

ART. 2.

Per provvedere alle spese previste dal precedente articolo 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di complessive lire 3.650.000.000.

All'onere sopraindicato si farà fronte con una parte del ricavato del prestito « Buoni del tesoro novennali 5 per cento 1961 » di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle ferrovie dello Stato.